

Demanio - demanio statale - marittimo – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7564 del 15/05/2012

Bacini d'acqua salsa o salmastra - Appartenenza al demanio necessario marittimo -
Fondamento - Regime giuridico applicabile - Suscettibilità di proprietà privata - Esclusione -
Limiti - Valli della laguna veneta non comunicanti con il mare.

I bacini di acqua salsa o salmastra, di cui all'art. 28, lett. B), cod. nav., come tutti gli altri beni facenti parte del demanio marittimo, sono soggetti al relativo regime giuridico per la loro stessa conformazione, in quanto funzionalmente idonei a realizzare gli interessi attinenti ai pubblici usi del mare, rientrando nel demanio necessario, ovvero tra i beni per natura non suscettibili di proprietà privata, ad eccezione delle sole valli della laguna veneta, non comunicanti con il mare neanche in parte di anno.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7564 del 15/05/2012